

Milazzo, 15/09/2026

CIRCOLARE N.13

Ai docenti
Al personale ATA
p. c Al DSGA
Al sito Web

OGGETTO: Modalità di fruizione dei permessi ex art. 33 Legge 104/1992 personale docente e ATA e riproporzionamento per il personale docente in regime di part-time e con spezzone orario

Per quanto in oggetto, si trasmettono le indicazioni operative e il quadro normativo di riferimento relativi alla fruizione dei permessi mensili retribuiti ex art. 33, comma 3, Legge 104/1992 (come da ultimo modificata dal D.Lgs. n. 105/2022) per l'assistenza a soggetti con disabilità grave non ricoverati a tempo pieno.

Soggetti aventi diritto e modalità di fruizione a tempo pieno

Il diritto ai 3 giorni di permesso mensile retribuito (art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992) per l'assistenza a soggetti con disabilità grave spetta al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto e ai parenti o affini entro il secondo grado. Tale diritto è esteso anche ai parenti o affini entro il terzo grado qualora i genitori, il coniuge o il convivente abbiano compiuto i 65 anni di età, siano deceduti o affetti da patologie invalidanti. A seguito dell'abolizione del "referente unico" (D.Lgs. n. 105/2022), più soggetti aventi diritto possono fruire alternativamente dei permessi per lo stesso assistito, nel limite complessivo di 3 giorni mensili.

Personale Docente: Può fruire unicamente dei 3 giorni di permesso mensile su richiesta dell'interessato, i quali devono essere goduti possibilmente in giornate non ricorrenti per evitare la sistematica privazione delle medesime discipline per gli stessi alunni.

Personale ATA: Ha diritto ai 3 giorni mensili, i quali possono essere fruiti sia in giornate intere sia a ore, nel limite massimo di 18 ore mensili, previa comunicazione per non compromettere la funzionalità dei servizi generali e amministrativi.

Criteri di calcolo per docenti in regime di part-time o spezzone orario

La spettanza dei permessi per il personale docente con orario ridotto o articolato si differenzia in base all'organizzazione dell'attività lavorativa (*Circolare INPS n. 45 del 19 marzo 2021*):

- **Part-Time Orizzontale:** Il docente impegnato tutti i giorni della settimana con orario giornaliero ridotto mantiene il diritto alla fruizione integrale dei 3 giorni di permesso mensili senza alcuna riduzione.
- **Part-Time Verticale o Spezzone Orario:** Se la prestazione lavorativa è superiore al 50% dei giorni lavorativi, la riduzione non opera e spettano 3 giorni interi. Se la prestazione è pari o inferiore al 50%, i giorni di permesso vanno proporzionalmente ridotti.

Regole di calcolo e arrotondamento

Ai fini del riproporzionamento, la prestazione va sempre rapportata alla base teorica dei 6 giorni lavorativi settimanali (considerando 24 giorni lavorativi teorici in un mese di 4 settimane), anche qualora l'istituto adotti la settimana corta su 5 giorni. La formula proporzionale da applicare (*Circolare INPS n. 133/2000*) è la seguente:

$$\text{Giorni di permesso spettanti} = \frac{\text{Giorni effettivi di lavoro nel mese} \times 3}{\text{Giorni lavorativi teorici nel mese (es. 24)}}$$

Le frazioni di giorno vengono arrotondate all'unità superiore solo se superiori a 0,50 (ad esempio, un risultato di 1,5 riconosce 1 giorno di permesso mensile). Il personale interessato è tenuto a comunicare preventivamente i giorni di servizio previsti per determinare l'esatta spettanza.

Obbligo di programmazione e comunicazioni mensili

In conformità alla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010 e alla Circolare INPS n. 45 del 1° marzo 2011, i lavoratori beneficiari sono tenuti a comunicare preventivamente le assenze per consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa e didattica, salvo dimostrate situazioni di urgenza.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite gli Interpelli n. 1/2012 e n. 31/2010, ha riconosciuto la facoltà di richiedere una programmazione formale. A tal fine, si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili **entro il giorno 30 del mese antecedente** a quello di fruizione, utilizzando l'apposita funzione sul portale Argo per comunicare preventivamente le giornate o le ore di permesso con l'Amministrazione.

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Si ribadisce infine che, come previsto dall'art. 15 del CCNL, i permessi dei docenti devono essere possibilmente fruiti in giornate non ricorrenti per salvaguardare la continuità didattica.

Tutto il personale, nel caso in cui non abbiano già provveduto, è invitato a presentare formale richiesta di concessione dei benefici della Legge 104/92 per il corrente a.s. come da modulistica allegata.

- Allegato 1: Dichiarazione conferma sussistenza requisiti permessi previsti dall'art. 33 Legge n. 104/1992
- Allegato 2: Richiesta per usufruire dei permessi previsti dall'art. 33 della legge n. 104/1992

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Stefana Scolaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ex art.3, comma 2, D. lgs 39/93